

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-5771 del 17/11/2021 |
| Oggetto | VARIANTE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO ANTI INCENDIO E IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNE: CASTEL MAGGIORE (BO) TITOLARE: VILLA ZARRI SRL CODICE PRATICA N. BO00A0804/21VR02 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-5957 del 17/11/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: VARIANTE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO ANTI INCENDIO E IRRIGAZIONE AREE VERDI

COMUNE: CASTEL MAGGIORE (BO)

TITOLARE: VILLA ZARRI SRL

CODICE PRATICA N. BO00A0804/21VR02

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n. 4890 del 24/10/2019 (procedimento BO00A0804/19VR01) con la quale è stata rilasciata alla ditta VILLA ZARRI SRL, C.F./P.IVA:02376871204, con sede legale in comune di Castel Maggiore, Via Ronco n. 1, la **variante sostanziale** alla concessione di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determinazione n. 6021 del 10/11/2017, da due pozzi denominati Pozzo 1 e Pozzo 2 ed ubicati sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Castel Maggiore al foglio 22, rispettivamente, mappali 419 e 461, **alle seguenti condizioni:**

- a) il prelievo è stabilito con una portata massima di 3,3 l/s per complessivi 400 mc/a, ad uso irrigazione aree verdi aziendali dal Pozzo 1 e con una portata massima di 10 l/s per complessivi **1300 mc/a**, ad uso anti incendio, dal Pozzo 2;
- b) **nel rispetto del Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 6021 del**

10/11/2017, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione, **fatta salva la possibilità di derivare 1300 mc/a dal pozzo 2;**

c) **di presentare rinuncia alla concessione dal pozzo 2 ad uso anti incendio entro il 31/12/2021**, per le perdite idriche rilevate nel sistema: pozzo, rete di accumulo e adduzione;

d) **la scadenza è fissata il 31/12/2026;**

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/44314 del 22/03/2021 e al Prot. n. PG/2021/100530 del 28/06/2021 (**procedimento BO00A0804/21VR02**), con la quale la ditta concessionaria **ha chiesto variante alla concessione consistente nella proroga di 18/24 mesi da dicembre 2021 del termine fissato per la chiusura del pozzo 2**, in quanto i lavori previsti di chiusura del pozzo sono inseriti in un progetto complessivo di variante urbanistica, con collegamento all'acquedotto pubblico per l'emergenza anti incendio, che hanno subito un arresto a causa dell'emergenza Covid-19;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di variante non sostanziale previsto all'art. 31, comma 2 del RR n. 41/2001;

considerato che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

considerato che la richiesta presentata, da un punto di vista della compatibilità del prelievo in concessione con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse: "Conoide Reno-Lavino confinato superiore", codice 0442ER-DQ2-CCS con stato quantitativo buono, in condizione di rischio assente, non comporta la necessità di una nuova verifica;

tenuto conto delle problematiche presentate dal richiedente, legate all'emergenza Covid-19;

valutato, in ogni caso, che, ai fini delle misure di risparmio idrico deve essere mantenuto l'obiettivo di eliminare al più presto possibile il pozzo 2, anche prevedendo la sostituzione dello stesso con uno nuovo, nel caso non sia possibile chiudere il pozzo nei termini richiesti di 18/24 mesi contestualmente alla realizzazione dei complessivi lavori di urbanizzazione dell'area e di

collegamento all'acquedotto pubblico; oppure prevedendo fonti alternative di approvvigionamento idrico ad uso anti incendio;

ritenuto, pertanto, che nulla osta alla variante richiesta di fissare il termine per la chiusura del pozzo 2 entro la data inderogabile del 31/12/2023;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, la variante presentata non comporta una modifica del canone fissato con Determina n. 4890 del 24/10/2019;

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni annuali di concessione fino al 2021;

verificato che è stato effettuato il versamento delle spese di istruttoria pari ad € 90,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **assentire** alla ditta VILLA ZARRI SRL, C.F./P.IVA:02376871204, con sede legale in comune di Castel Maggiore, Via Ronco n. 1, **la variante alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee**, rilasciata con Determinazione n. 4890 del 24/10/2019, da due pozzi denominati Pozzo 1 e Pozzo 2 ed ubicati sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Castel Maggiore al foglio 22, rispettivamente, mappali 419 e 461, con una portata massima di 3,3 l/s per complessivi 400 mc/a, ad uso irrigazione aree verdi aziendali dal Pozzo 1 e con una portata massima di 10 l/s per complessivi 1300 mc/a, ad uso anti incendio, dal Pozzo 2. **La variante consiste** nello spostamento del termine per la chiusura del pozzo 2 dalla data del 31/12/2021 a quella, **inderogabile, del 31/12/2023**, fermo restando il rispetto di tutte le altre prescrizioni e condizioni previste dal relativo disciplinare.

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza** della presente concessione **è confermata fino alla data 31/12/2026**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR n.41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che la variante assentita non comporta una modifica del canone di concessione fissato con Determina n. 4890 del 24/10/2019 e che il concessionario ha corrisposto i canoni dovuti fino al 2021, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del RR n. 41/2001;

3) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31

dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

4) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

5) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti **gli interessi di legge** e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

6) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

7) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

10) di notificare per conoscenza il presente provvedimento alla Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola;

11) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.